

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 2
19.01.2022

Oggetto: Le novità (PARTE PRIMA) della “Legge di bilancio 2022”.

La **Legge 30.12.2021 n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”)** contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’**1.1.2022**.

I contenuti più significativi della legge di stabilità verranno analizzati mediante più circolari allo scopo di semplificarne la lettura.

Di seguito vengono espone le principali **novità** per le **imprese**.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

È prorogato al 2025 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “4.0”, rimodulandone la misura.

a) Credito d’imposta per **beni materiali “4.0”**

Per beni **materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A** della Legge n. 232/2016 (*Legge di bilancio 2017*), il credito d’imposta spetta in **misura “scalettata”** a seconda dell’importo dell’investimento. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del credito d’imposta spettante a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento e dell’ammontare dello stesso.

Importo investimento	Credito d’imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis - NEW
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

b) Credito d'imposta per **beni immateriali "4.0"**

Per i beni **immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B** della Legge n. 232/2016 (*Legge di bilancio 2017*), il credito d'imposta spetta nelle misure indicate nella seguente tabella a seconda dell'anno di sostenimento del costo.

Credito d'imposta		
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis - NEW	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter - NEW
20%	15%	10%

Per tali beni è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del credito ed il limite massimo agevolabile per l'intero periodo è pari "complessivamente" ad euro 1.000.000.

Per quanto riguarda invece i **beni materiali e immateriali nuovi "generici" diversi** da quelli contenuti nelle Tabelle A e B sopra citate rimane fermo quanto già previsto dalla Legge di bilancio 2021. Ovvero per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2022 – 31.12.2022 (o entro 30.06.2023 con acconto di almeno il 20% entro 31.12.2022) il credito è riconosciuto nella **misura del 6%**.

Il limite massimo di costi ammissibili annui per i beni materiali è di euro 2.000.000 e per i beni immateriali di euro 1.000.000.

Si sottolinea pertanto che ad oggi non sono previste ulteriori proroghe del credito per l'acquisto di beni nuovi "generici" oltre il 31.12.2022.

Per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Tale agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il modello F24, in **3 quote** annuali di pari importo, **a decorrere**:

- ✓ **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione** per gli investimenti in beni di cui al **sub a) e b)**.
- ✓ **dall'anno di entrata in funzione** dei beni, per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi "generici".

Si rammenta che in tale ultimo caso il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale:

- per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni;
- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi.

Come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E del 23.07.2021, nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

In merito agli adempimenti richiesti per la spettanza e la fruizione del credito si precisa che **è necessario**:

- ✓ essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
- ✓ conservare la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

N.B.!

Nelle **fatture** di acquisto e documenti di acquisto (come i contratti) deve essere riportata espressamente per gli investimenti in **beni materiali e immateriali "Industria 4.0"** la seguente dicitura **"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma 44 Legge n. 234/2021"**:

Invece per quanto riguarda gli acquisti in **"beni generici"**, va riportata la medesima dicitura prevista per gli acquisti effettuati nell'anno 2021 ovvero **"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, comma da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"**:

- ✓ per gli investimenti di beni di cui alle Tabelle A e B < vedasi punti sub a) e b) >:
 - che vi sia una **perizia asseverata** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale per i beni superiori a € 300.000=;
 - per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000= la perizia può essere sostituita da una dichiarazione (in forma di atto notorio) resa dal legale rappresentante;
 - che venga effettuata **una comunicazione al MISE**, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso *"di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"*.
Si precisa tuttavia che la mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITA' INNOVATIVE

È **prorogato, con alcune modifiche alla misura di agevolazione, il credito d'imposta** per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative spettante alle imprese residenti in Italia.

Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell'attività oggetto di investimento:

- ✓ **attività di ricerca e sviluppo:**
 - **fino al 31.12.2022** → 20% della base di calcolo, nel limite massimo di € 4 milioni;
 - **dal 01.01.2023 al 31.12.2031** → 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 5 milioni;
- ✓ **attività di innovazione tecnologica:**
 - **fino al 31.12.2023** → 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni;
 - **dal 01.01.2024 al 31.12.2025** → 5% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni;
- ✓ **attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0:**

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

- **fino al 31.12.2022** → 15% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni;
 - **dal 01.01.2023** → 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 4 milioni;
 - **dal 01.01.2024 al 31.12.2025** → 5% della base di calcolo, nel limite massimo di € 4 milioni;
- ✓ **attività di design e ideazione estetica:**
- **fino al 31.12.2023** → 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni;
 - **dal 01.01.2024 al 31.12.2025** → 5% della base di calcolo, nel limite massimo di € 2 milioni;

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

SOSTITUZIONE PATENT BOX CON NUOVA "SUPER DEDUZIONE" PER COSTI DI RICERCA E SVILUPPO SU BENI IMMATERIALI

Con l'art. 6 del DL 146/2021 c.d. Decreto Fisco-Lavoro è stato cancellato il regime del *Patent box*, sostituendolo con una **deduzione maggiorata per i costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a taluni beni immateriali.

Ora, con la Legge di bilancio viene riscritta la disciplina prevista dell'art. 6 del DL 146/2021 sopra citato apportando le seguenti modifiche, che rendono definitivo il nuovo regime:

- le nuove disposizioni sulla "super deduzione" si applicano dalle **opzioni relative al periodo d'imposta 2021**; contestualmente è previsto che non sono più esercitabili le opzioni *Patent box* con riferimento ai periodi d'imposta 2021 e successivi;
- è previsto un **incremento** della misura percentuale della maggiorazione, dal 90% **al 110%**;
- sono **esclusi** dai beni agevolabili i **marchi d'impresa e il know how**. L'ambito oggettivo della nuova agevolazione, viene limitato a tre sole categorie di beni immateriali: software protetto da copyright, brevetti e disegni e modelli;
- le spese sostenute in vista della creazione di uno degli intangibili agevolati danno diritto alla super deduzione a partire dall'anno in cui il bene viene registrato come privativa industriale con un recupero di quelle sostenute negli otto anni precedenti.
- è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta ricerca e sviluppo.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI/IAP

È prevista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la **proroga dell'esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei **coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni**, che si iscrivono alla previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2022.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È stabilita l'**estensione al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

NUOVA SABATINI-TER

È **rifinanziato** il contributo statale "**nuova Sabatini-ter**" prevedendo inoltre che sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

È consentito, anche per i **bilanci** relativi al **2021**, **sospendere in misura variabile da zero fino al 100% gli ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Sono ammessi a tale facoltà solo i soggetti che avevano usufruito della possibilità di sospensione del 100% dell'ammortamento già nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 15.08.2020 (per i soggetti solari si intende il bilancio dell'anno 2020).

Tale agevolazione sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento nell'anno 2020.

SOSTEGNO LIQUIDITA' IMPRESE

Fondo Garanzia PMI

È stabilita la **proroga fino 30.6.2022** dell'accesso al **Fondo centrale di garanzia PMI** di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti.

In particolare:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio;
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Garanzia Sace

È stabilita la **proroga fino al 30.06.2022** della concessione da parte di Sace spa, di garanzie a favore degli istituti di credito per finanziamenti erogati alle imprese con sede in Italia, colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È stato modificato l'art. 110 del DL 104/2020 riguardante la rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori civili e fiscali.

Le modifiche sono state operate per ragioni di gettito erariale, in ragione della sottostima degli effetti sul bilancio pubblico ed hanno ad oggetto le sole immobilizzazioni immateriali.

In particolare è ora previsto che **per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020** in base alla disciplina dell'art. 110 DL 104/2020, la **deducibilità** degli ammortamenti è effettuata **in misura non superiore ad 1/50** per periodo d'imposta.

Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 500.000 euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti fiscalmente ammortamenti per 10.000,00 euro (1/50 di 500.000).

In alternativa alla deducibilità in 50 anni, è possibile:

- **mantenere l'ammortamento per diciottesimi**, ma solo dietro il **versamento** di una **ulteriore imposta sostitutiva** da versare in massimo due rate, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Riprendendo l'esempio di cui sopra, se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti fiscalmente ammortamenti per 27.777,78 euro (1/18 di 500.000).

oppure

- **revocare**, anche parzialmente, la disciplina fiscale della **rivalutazione** o del **riallineamento**, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

Non è modificata la disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, ecc.);
- alle partecipazioni.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com